



*Città di Sant'Agata de' Goti
(Provincia di Benevento)*

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 03/05/2019 ai sensi dell'art.252 del D.Lgs. 267/2000

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Atto N. 8 del 15.03.2021

Oggetto: ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RECUPERO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE LOCALI IMU, TASI E TARI PER LE ANNUALITA' 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – Determinazioni in materia di funzionario responsabile del tributo e mediazione tributaria.

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di marzo alle ore 15,00 in videoconferenza si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000, composto da:

		Presenti	Assenti
Dr. Pio AMATO	Presidente	X	
Dott. Marco GAGLIARDE	Componente	X	
Dott. Alessandro VERDICCHIO	Componente	X	

Redige il verbale il Dr. Alessandro Verdicchio

PREMESSO che :

- il Comune di Sant'Agata de' Goti, con delibera consiliare n. 03 del 4 febbraio 2019, ha deliberato il dissesto finanziario dell'Ente;
- con D.P.R. in data 3 maggio 2019, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 9 maggio 2019 il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: Dott. Pio Amato, Dott. Marco Gagliarde, Dott. Alessandro Verdicchio;
- con deliberazione nr. 1 del 13.05.2019, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e successive modificazioni ed integrazioni, la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è regolarmente insediata presso il Comune di Sant'Agata de' Goti;

VISTO

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali;
- il titolo VIII – Capo III del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge Costituzionale n. 3/2001;
- l'articolo 5 della legge n. 140/2004 che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
- l'Art. 255 del TUEL il quale prevede che: "Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile;
- l'art. 7 del DPR 378/1993 il quale prevede:

1. L'organo straordinario di liquidazione provvede alla riscossione dei residui attivi. E' autorizzato ad approvare i ruoli delle imposte e delle tasse non riscosse, nonché a richiedere il versamento dei canoni patrimoniali, tutti relativi agli esercizi precedenti alla deliberazione di dissesto. L'organo straordinario di liquidazione e' abilitato a compiere tutti gli atti necessari alla riscossione dei crediti facenti parte della massa attiva, nei tempi piu' brevi resi possibili dalla normativa vigente, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'interno.

Richiamata la deliberazione propria n.7 del 01.03.2021 con la quale si stabiliva l'aggiudicazione definitiva alla Ditta Andreani Tributi s.r.l. mediante procedura aperta e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di supporto alla sezione Tributi di competenza OSL per attività propedeutiche e complementari alla riscossione, ossia supporto nell'attività di accertamento e recupero elusione/evasione delle entrate tributarie locali come di seguito dettagliate:

IMU

TASI

TARI

per le annualità 2015 – 2016 – 2017 – 2018, con esclusione della fase della riscossione coattiva delle somme accertate e non riscosse per le quali l'OSL procederà alla successiva iscrizione a ruolo tramite concessionario nazionale della riscossione.

Atteso che

- la Commissione Straordinaria di Liquidazione, per effetto delle competenze attribuite dal legislatore è da considerarsi, di per sé, *funzionario responsabile del tributo*;
- in quanto organismo straordinario collegiale non avente personalità giuridica autonoma ed organo dell'Ente nominato con DPR, infatti, non ha una struttura organizzativa autonoma né articolata;

- per effetto dell'attività di supporto sopra descritta, posta in essere dalla società incaricata, la Commissione è prossima all'invio degli avvisi di accertamento TARI, IMU e TASI con sottoscrizione apposta in forma automatizzata in persona del Presidente dell'OSL, dott. Pio Amato, essendo l'Organismo il responsabile del tributo;

Premesso che l'articolo 39, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto gli istituti del reclamo e della mediazione, procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con l'Amministrazione Finanziaria aventi un valore inferiore o pari a ventimila euro, relative a tutti gli atti impugnabili emessi esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate;

Visto il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23", in vigore dal 1° gennaio 2016, che contiene, tra l'altro, l'estensione a tutti gli enti impositori, e quindi anche agli enti locali, delle procedure di reclamo e mediazione;

Considerato che:

- l'articolo 9, comma 1, lettera l), del predetto decreto legislativo n. 156 del 2015 ha sostituito l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disciplinante il reclamo e la mediazione nel processo tributario;
- il nuovo art. 17bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 dispone che:
 - *per le controversie di valore non superiore ad euro cinquantamila (€ 50.000,00), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa;*
 - *il predetto valore è riferito al solo tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste;*
 - *il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo e mediazione; si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale;*
 - *il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine di novanta giorni; se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo;*
 - *le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la predetta disposizione si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa;*
 - *l'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa;*
 - *nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata;*
 - *per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;*
 - *nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le*

modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente;

- *le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% per cento del minimo previsto dalla legge;*
- *la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine dei 90 giorni previsti per la conclusione della procedura, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta;*

Preso atto che:

- rientrano quindi nella nuova disciplina in oggetto tutti gli atti impositivi relativi ai tributi comunali;
- il concetto di "mediazione", in quanto tale, presupporrebbe l'intervento di un soggetto terzo, per cui, ove la struttura organizzativa dell'Ente lo consentisse, si dovrebbe individuare un Ufficio differente rispetto a quello che ha elaborato l'atto;
- il responsabile nominato deve necessariamente possedere le competenze tecniche per esaminare il reclamo e la proposta di mediazione;

Considerato che

- l'istruttoria degli atti reclamabili, ovvero, principalmente, gli avvisi di accertamento, non può che essere curata direttamente dall'OSL, non avendo l'Ufficio Tributi la dotazione di personale necessaria per far fronte alle eventuali incombenze, né l'OSL quale organo ministeriale autonomo ma incardinato nell'Ente una struttura organizzativa autonoma ed articolata adeguata;
- all'interno del Comune non sono presenti uffici separati ed autonomi rispetto ad esso che dispongono delle competenze tecniche necessarie per l'analisi delle pratiche in oggetto;
- non è intenzione dell'OSL procedere alla nomina di professionisti esterni al Comune per l'attività in oggetto, in quanto, oltre alle perduranti difficoltà di bilancio, va evidenziato come il numero di avvisi di accertamento mediamente emessi e i limitati importi di ognuno di essi (come detto in premessa, si parla solo delle controversie non superiori ai 50.000 euro) renderebbe tale affidamento antieconomico nonché un inutile aggravio di spesa per le finanze comunali;
- non sono state attivate, al momento, forme aggregative con altri Enti che consentano l'attivazione di un ufficio decentrato per l'espletamento congiunto dell'attività in oggetto;

Ritenuto di dover pertanto individuare quale ufficio di riferimento per l'esame dei reclami/ proposte di mediazione lo stesso Organo Straordinario di Liquidazione, cui peraltro il legislatore attribuisce ogni competenza in merito alla riscossione dei residui attivi ai sensi dell'art. 7 del DPR 378/1993, il quale opererà sia collegialmente che disgiuntamente per mano dei suoi componenti;

a votazione unanime

DELIBERA

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2) di dare atto che la Commissione Straordinaria di Liquidazione, col supporto della Andreani Tributi s.r.l., è in procinto di avviare le attività DI ACCERTAMENTO E RECUPERO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE LOCALI IMU, TASI E TARI per le annualità di competenza;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art.1, comma 87, della L. 549/1995, «La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale» per cui si conferma che il funzionario responsabile dei tributi predetti è la stessa Commissione Straordinaria di Liquidazione in persona del Presidente dott. Pio Amato che sottoscriverà gli avvisi nelle forme sopra indicate;

4) di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, quale ufficio di riferimento per l'esame dei reclami / proposte di mediazione di cui all'art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la Commissione Straordinaria di Liquidazione che nelle ipotesi di reclami e/o proposte di mediazione opererà collegialmente e per il tramite dei propri componenti anche in forma disgiunta;

5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del TUEL.

6) Di notificare a cura dell'Ufficio di supporto dell'OSL il presente atto al Sindaco, al Responsabile Servizio Finanziario ed al Segretario Generale.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Il Presidente: Dott. Pio Amato

Firmato digitalmente da: AMATO PIO
Data: 15/03/2021 16:12:45

I Componenti : Dott. Marco Gagliarde

Firmato digitalmente da: GAGLIARDE MARCO
Data: 15/03/2021 16:09:02

Dott. Alessandro Verdicchio

Firmato digitalmente da: Verdicchio Alessandro
Ruolo: Dirigente - Vice Segretario Comunale
Organizzazione: Comune di Benevento
Data: 15/03/2021 16:04:40

Documento firmato digitalmente

Del che si è redatto il presente verbale – Firmato all'originale

Il Presidente

Firmato digitalmente da: AMATO PIO
Data: 15/03/2021 16:13:53

Dott. Pio Amato

Il Componente verbalizzante

Dr. Alessandro Verdicchio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del sito web dell'ente in data 14-3-2021
e resterà affissa per n. 15 giorni consecutivi Albo n° 368/2021



Il Responsabile del Settore

IL MESSO NOTIFICAZIONI
Sig. Marco DE CESARE

ESECUTIVITA'

() La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione dal _____, se non dichiarata immediatamente esecutiva, diverrà esecutiva il : _____

() E' stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno : _____

Il Responsabile del Settore
